

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

FRANCIA.

Decreto Presidenziale 26 ottobre 1924, che regola il soggiorno degli stranieri in Francia (*Journal Officiel de la République Française*, 1 novembre 1924).

ART. 1. — Ogni straniero che debba risiedere in Francia più di quindici giorni ed abbia più di quindici anni, è tenuto, dentro le quarantotto ore dal suo arrivo, a presentarsi al Commissariato di polizia e alla *mairie* della località di sua residenza per farvi una domanda di carta di identità.

Di tale domanda gli sarà rilasciata ricevuta.

A corredo della sua domanda egli deve unire quattro fotografie, prese di faccia e senza cappello, e fornire inoltre le seguenti indicazioni, per la compilazione di due schede (*fiches*) individuali:

Cognome, nome, filiazione (con data e luogo di nascita), professione, nazionalità, stato di famiglia, nome, età e nazionalità del coniuge; nomi ed età dei figli minori di quindici anni; ultimo domicilio all'estero.

Egli deve, naturalmente, giustificare le sue dichiarazioni con documenti autentici, e, nel caso in cui desideri stabilirsi in Francia in modo definitivo, indicare i nomi di due cittadini francesi che consentano a farsi suoi garanti.

Una delle due schede individuali è conservata alla Prefettura del dipartimento che rilascia la carta; l'altra è inviata al servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri al Ministero dell'interno.

ART. 2. — La carta d'identità riproduce le indicazioni registrate sulla scheda individuale di cui all'articolo precedente. Essa è sempre rilasciata dalla Prefettura.

La fotografia deve essere bollata col timbro secco su due dei suoi angoli.

ART. 3. — In caso di cambiamento di domicilio, lo straniero deve fare vistare la sua carta d'identità alla *mairie* o al Commissariato di polizia del suo nuovo domicilio.

Di tale visto sarà fatta menzione in un foglio accluso alla carta di identità.

Menzione del visto è ugualmente fatta su registri speciali de-

posti nelle *mairies* e nei Commissariati di polizia; i *maires* e i commissari di polizia debbono dare immediatamente avviso di ogni cambiamento di domicilio alla Prefettura del dipartimento che informerà subito il servizio centrale d'identità degli stranieri al Ministero dell'interno.

ART. 4. — La carta d'identità tiene luogo di permesso di soggiorno.

Essa può essere ritirata ai titolari che trascurino di conformarsi ai regolamenti vigenti o che cessino di presentare le garanzie richieste.

In caso di rifiuto o di ritiro della carta, lo straniero deve lasciare il territorio francese nel termine di otto giorni; tuttavia, tale termine può essere modificato, secondo le circostanze, dal Ministero dell'interno su proposta dell'autorità amministrativa.

ART. 5. — I lavoratori stranieri che si presentino a uno degli uffici di immigrazione o dei posti di frontiera, provvisti di un titolo di arruolamento riconosciuto valido a seconda delle condizioni previste dalle istruzioni dei Ministri del lavoro e dell'agricoltura, sono muniti (sotto riserva dell'applicazione dei regolamenti sanitari e di polizia) a cura del commissario speciale della frontiera, d'un salvacondotto che serve loro per recarsi alla località dove trovano da occuparsi.

Nelle quarantotto ore dal loro arrivo in questa località, i lavoratori stranieri debbono segnalare la propria presenza al commissario di polizia o, ove questi manchi, al *maire* e fornirgli le fotografie e le indicazioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, per la compilazione della loro carta d'identità regolare.

Il rilascio della carta d'identità è demandato pure al commissario di polizia o, in mancanza, al *maire* della località di residenza per quei lavoratori stranieri che non si siano presentati agli uffici di frontiera, ma, in questo caso, gli interessati debbono dimostrare di essere muniti d'un titolo d'arruolamento riconosciuto valido a seconda delle condizioni previste dalle istruzioni dei Ministri del lavoro e dell'agricoltura.

In ogni caso, la carta di identità non è rilasciata ai lavoratori stranieri se non dopo inchiesta di esito favorevole compiuta dalla Prefettura.

ART. 6. — I proprietari, gli albergatori, gli affittacamere debbono segnalare nelle ventiquattro ore al commissario di polizia o al *maire* la presenza degli stranieri che alloggino nei loro immobili o stabilimenti. Hanno tale obbligo anche i trattori o proprietari di pensioni di famiglia che ospitano abitualmente stranieri.

I datori di lavoro che arruolino lavoratori stranieri debbono pure darne avviso al commissario di polizia o al *maire*. Debbono inoltre assicurarsi, prima d'ogni arruolamento, che i lavoratori

stranieri non abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'art. 5.

ART. 7. — I *maires* debbono avvisare il prefetto del dipartimento di ogni decesso di straniero di cui abbiano redatto l'atto. Il prefetto ne informa subito il servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri al Ministero dell'interno.

ART. 8. — Le carte d'identità sono valide per una durata di tre anni, contando ogni anno incominciato per un anno intero. Ogni carta scaduta è senza valore.

ART. 9. — Può essere rilasciato un duplicato della carta d'identità che sia stata perduta, colle formalità indicate dall'articolo 1º, paragrafi 2 e 3. Sulla nuova carta sarà fatta menzione del duplicato, del cui rilascio si informerà il servizio centrale delle carte di identità al Ministero dell'interno.

ART. 10. — Ogni straniero che abbia grattato, ritoccato, falsificato una carta di identità, o che, nell'adempire un atto amministrativo, si sia servito di una carta diversa dalla sua, sarà espulso dal territorio francese, senza pregiudizio di ogni altra sanzione penale che possa intervenire.

ART. 11. — La carta d'identità non è richiesta ai rappresentanti diplomatici o consolari dei paesi stranieri accreditati in Francia e alle loro famiglie.

ART. 12. — Le infrazioni al presente decreto sono passibili delle pene previste dall'art. 471, paragrafo 15, del codice penale, senza pregiudizio del diritto d'espulsione che compete al Ministro dell'interno in virtù della legge del 3 dicembre 1849 (art. 7).

ART. 13. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

ART. 14. — Il Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, le cui disposizioni sono egualmente applicabili all'Alsazia Lorena ed all'Algeria.

IUGOSLAVIA.

Regolamento 9 luglio 1924, concernente la protezione degli operai nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

ART. 1. — A senso dell'istruzione di cui al paragrafo 103 della Legge sulla Protezione degli operai, nessun datore di lavoro sul territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni può dar lavoro ad operai sudditi esteri, fino a che non ottenga speciale permesso dal Ministero per la Politica Sociale, rispettivamente da suoi organi dipendenti, ad eccezione di casi espressamente previsti da questo Regolamento.

ART. 2. — Per operaio, a senso di questo Regolamento, s'intende qualsiasi lavoratore manuale o intellettuale senza riguardo al sesso, alla specie della sua professione e all'importo della remunerazione, che venga nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per porre la sua forza fisica o intellettuale al servizio di una terza persona a scopo di guadagno od ammaestramento, in quanto questo servizio non sia di carattere pubblico.

ART. 3. — La persona o le imprese che desiderino operai stranieri hanno l'obbligo, allo scopo di ottenere il permesso previsto all'art. 1 di questo Regolamento, di presentare alla più vicina Ispezione del Lavoro una speciale domanda, in cui indicheranno il numero degli operai stranieri che si proporrebbero di impiegare specie del loro impiego, tempo per il quale intenderebbero impiegarli, chi sia stato addetto finora al lavoro al quale desiderano impiegare gli operai stranieri, la loro età, nazionalità e cittadinanza, e, possibilmente, i loro nomi e cognomi esatti. Alla domanda hanno l'obbligo di allegare il parere della competente Camera, come quello della Borsa del Lavoro, in quanto queste ultime si trovino nel rispettivo territorio, esprimendo se nel territorio della loro giurisdizione vi siano operai nazionali della rispettiva specie, senza lavoro.

ART. 4. — L'Ispezione del Lavoro giudicherà liberamente sulle domande dirette ai sensi dell'art. 3 di questo Regolamento, se gli operai domandati debbono essere o no concessi al richiedente e prenderà in tal senso le sue decisioni, tenendo presente che i *permessi rilasciati non possono in nessun caso avere una durata maggiore di tre mesi* nè possono essere prorogati se in origine siano stati rilasciati per un periodo minore di tre mesi.

Nel caso che il petente chieda l'impiego di mano d'opera straniera o la proroga del permesso rilasciato sino a 3 mesi per un termine superiore ai tre mesi, l'Ispezione invierà le rispettive istanze, subito dopo aver preso in merito le sue decisioni provvisorie, al Ministero per la Politica Sociale per l'ulteriore decisione.

Contro la decisione dell'Ispezione del Lavoro, con la quale non si permette ai datori di lavoro l'impiego di mano d'opera straniera, possono gli interessati ricorrere con speciali rimostranze al Ministero per la Politica Sociale per il tramite della stessa Ispezione del Lavoro, la quale avrà l'obbligo di trasmettere subito l'intera pratica al Ministero della Politica Sociale, unendovi la propria opinione, per l'ulteriore svolgimento della pratica stessa.

ART. 5. — Nei casi in cui ai richiedenti non sia possibile indicare esattamente le persone che intendono far venire dall'estero, pel fatto di non averle ancora trovate, ma soltanto specificare la specie e il numero degli operai necessari, possono nell'istanza citare soltanto questi dati, coll'obbligo, tuttavia, da parte dell'impresa,

all'arrivo dei rispettivi operai, di fare le necessarie notifiche alla competente Ispezione del Lavoro.

ART. 6. — Gli operai stranieri che già si trovino sul territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e siano già impiegati presso nazionali datori di lavoro i quali non abbiano ancora per essi chiesto il permesso per il lavoro dal Ministero per la Politica Sociale, possono soltanto in questo caso rimanere nel rispettivo lavoro, se i loro datori di lavoro presentano le rispettive domande alle autorità competenti a senso delle disposizioni di questo Regolamento non più tardi di un mese dall'entrata in vigore di questo Regolamento. Nel caso contrario le competenti autorità amministrative di polizia ritireranno loro i permessi di soggiorno nelle rispettive località che essi già detengono. A tali persone non potrà essere concesso un nuovo permesso di soggiorno in nessuna altra località, nè ad eventuali ulteriori istanze dei loro datori di lavoro verrà rilasciato da parte degli organi del Ministero per la Politica Sociale a questi operai qualsiasi ulteriore permesso a senso dell'art. 1 di questo Regolamento.

ART. 7. — Gli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 di questo Regolamento non valgono per quegli operai stranieri che vengano nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per conto di Ditte estere, e allo scopo di montare o riparare macchine speciali, eseguite e fornite da parte delle rispettive Ditte, in quanto tale lavoro non duri più a lungo di tre mesi. In questi casi le autorità amministrative e di polizia, ed in base a prove autentiche sullo scopo della venuta di questi operai, rilasceranno anche ad essi il permesso per il tempo indicato, tenendo presente che la notifica del rispettivo datore di lavoro deve essere nel più breve tempo inviata alla competente Ispezione del Lavoro, la quale terrà nota diligente dei singoli casi.

Qualora la natura del lavoro richieda che gli operai in discorso rimangano sul territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni oltre il termine previsto al primo alinea di questo articolo, le persone o le imprese presso le quali i detti operai siano impiegati, hanno l'obbligo di chiedere per il loro ulteriore lavoro un permesso speciale a senso delle prescrizioni di questo Regolamento, tenendo presente che le istanze per questi permessi debbono essere presentate alle competenti Ispezioni, al più tardi un mese prima della scadenza del primo trimestre della loro occupazione al rispettivo lavoro; in caso contrario, la chiesta proroga non verrà loro in nessun caso accordata.

ART. 8. — Le Camere Operaie hanno l'obbligo di rilasciare alle persone interessate o alle imprese il parere a senso dell'art. 3 di questo Regolamento, al più tardi nel termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta; in caso contrario la pratiche verranno prese in esame anche senza il loro parere. Nel caso che le Camere

Operai non ritengano che possa essere rilasciato il permesso alle persone o ditte che domandino d'impiegare operai stranieri domandati, esse dovranno fornire a quelle persone o ditte le necessarie indicazioni perchè possano provvedersi altrimenti della mano d'opera occorrente, e se dai documenti di questi operai si confermasse che essi non dispongono delle necessarie qualità per i lavori richiesti, informeranno di ciò la competente Ispezione di Lavoro, la quale in base alle loro istanze, secondo il proprio modo di vedere, prenderà la propria decisione a sensi delle prescrizioni di cui all'articolo 4 di questo Regolamento.

ART. 9. — Il Ministero per la Politica Sociale prenderà le sue decisioni sulle istanze presentategli a senso dell'art. 3 di questo Regolamento nel termine massimo di 15 giorni dalla loro ricezione, e quindi le trasmetterà alla competente Ispezione del Lavoro, che, a mezzo di appositi formulari, le trasmetteranno subito alle persone interessate, rispettivamente, alle imprese.

I datori di lavoro che desiderino che agli operai stranieri da essi impiegati sia prorogato il termine stabilito in origine da parte del Ministero per la Politica Sociale, hanno l'obbligo di presentare le istanze a tal fine alle competenti Ispezioni del Lavoro al più tardi un mese prima della scadenza del termine che venne loro in origine stabilito, per ognuno dei rispettivi operai e nei casi in cui il permesso fosse stato soltanto per un mese, 15 giorni prima della scadenza del termine prefisso; diversamente la chiesta prolungazione non verrà in nessun caso approvata.

ART. 10. — I permessi per lavorare si rilasceranno: 1) per un tempo determinato, e ciò soltanto fino a quando i rispettivi operai siano impiegati presso l'impresa che li ha richiesti; o 2) per un tempo indeterminato, senza che si tenga conto della loro attuale occupazione. Il termine dei permessi di lavoro rilasciati incomincia a decorrere dal giorno della comunicazione del permesso ai richiedenti da parte delle competenti Ispezioni del Lavoro, rispettivamente delle autorità amministrative o di polizia, e quindi le disposizioni di cui agli articoli 4, 7 e 9 di questo Regolamento.

Nessun operaio straniero, il quale è stato autorizzato, solo per un certo tempo, a lavorare presso un'impresa nazionale, può, all'atto dell'entrata in vigore di questo Regolamento, entrare a lavorare presso un'altra impresa, fino a che ciò non sia previamente autorizzato, a sensi di questo Regolamento, da parte delle competenti autorità.

I datori di lavoro, ai quali è stato permesso l'impiego di operai stranieri, hanno l'obbligo, al più tardi nel termine di tre giorni dal congedo dei rispettivi operai da essi impiegati, informare per iscritto la competente Ispezione del Lavoro, la quale ne informerà subito l'autorità amministrativa da parte della quale fu rilasciato il permesso di soggiorno ai detti operai.

ART. 11. — I datori di lavoro hanno l'obbligo di concludere con gli operai stranieri arruolati contratti scritti, nei quali debbono assicurare a questi almeno le stesse condizioni di lavoro che agli operai nazionali della stessa professione e capacità. Nel contratto deve essere esattamente precisato quanto si riferisce al diritto delle spese di viaggio di detti operai per la loro venuta e ritorno, come pure all'importo di esse.

Questi contratti, al più tardi nel termine di 15 giorni dall'assunzione al lavoro di detti operai, debbono essere legalizzati presso la competente autorità amministrativa o di polizia: un esemplare deve essere consegnato agli operai con i quali furono stipulati i contratti.

ART. 12. — Gli organi del Ministero per la Politica Sociale e del Ministero dell'Interno sono in dovere, nella applicazione di questo Regolamento, di collaborare a che i permessi di soggiorno per gli operai stranieri siano rilasciati ai sensi delle disposizioni di questo Regolamento e giusta le disposizioni del Ministero dell'Interno sulla esecuzione del contratto per gli stranieri.

ART. 13. — I datori di lavoro che trasgrediscano le disposizioni di questo Regolamento andranno soggetti, oltre che alle sanzioni previste dall'art. 6 di questo Regolamento, anche alla multa ai sensi della Legge sulla protezione degli operai.

ART. 14. — Questo Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel *Giornale Ufficiale*.